

GOVERNANCE

**Amministratori,
delibera sui compensi**



I compensi degli amministratori della società devono essere preventivamente determinati dall'assemblea, se non sono stabiliti dallo statuto.

► pagina 24

AMMINISTRATORI

Compensi, il nodo della delibera parziale

Cerofolini, Pegorin e Ranocchi ► pagina 24

Governance. Il punto dopo le recenti sentenze di Cassazione che riducono la possibilità di sanare ex post le decisioni sull'erogazione degli emolumenti

Amministratori, sui compensi serve la delibera

Consigliabile la decisione assembleare preventiva ma gli aumenti si possono ancora ratificare a posteriori

Gian Paolo Ranocchi

Compensi agli amministratori e delibera autorizzativa dell'assemblea. È un tema salito alla ribalta per effetto di alcune recenti sentenze di legittimità che sembrano aver segnato un cambio di orientamento rispetto al passato.

La pratica

I compensi agli amministratori devono essere autorizzati dai soci. Più correttamente, gli amministratori hanno diritto a essere remunerati in quanto il loro mandato si presume per legge a titolo oneroso, ma la misura del compenso deve essere (preventivamente) determinata dall'assemblea, se non è predeterminata dallo statuto. Secondo un certo orientamento è la delibera che attribuisce al compenso il requisito della "certezza", che è uno dei presupposti per il riconoscimento fiscale del costo.

Nella pratica, però, con strutture societarie piccole e a base strettamente familiare, può accadere che questa delibera manchi. Ciò non tanto in relazione alla decisione che fissa la misura del compenso iniziale, quanto nelle evoluzioni successive, quando il socio e amministratore "padrone", decide in autonomia di aumentare il proprio compenso. In questa fase può mancare il formale passaggio dalla **delibera dell'assemblea** e dell'errore magari ci si accorge solo quando si chiudono i conti dell'anno con bilancio e dichiarazione dei redditi. In casi del genere che cosa si può fare?

La Cassazione

Del tema trattano alcune senten-

ze della Cassazione che hanno apparentemente assunto posizioni contrastanti. La sentenza che ha fatto scuola è quella a Sezioni unite nel 2008 (n. 21933). In questa sentenza, relativa a una controversia civile e non fiscale, è stata affermata la nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori, in quanto lesivi del principio imperativo previsto dall'articolo 2389 del Codice civile. Nel dirimere la questione se l'approvazione del bilancio possa sanare la violazione, i giudici evidenziano «la distinzione tra approvazione del bilancio ed eventuali approvazioni di atti gestori sottostanti», aggiungendo che «affinché l'assemblea possa deliberare contestualmente in ordine ai due diversi oggetti è necessario che tali oggetti siano chiaramente indicati in convocazione e nel relativo ordine del giorno, ovvero, in caso di assemblea totalitaria, su tali oggetti vi

modi descritti.

Alcune recenti decisioni hanno però riaperto il fronte della discussione in quanto sembrano (la prudenza è d'obbligo) orientate ad affermare invece la necessità della preventiva delibera per il riconoscimento della legittimità dei compensi agli amministratori, inibendo di fatto la soluzione della ratifica successiva dell'assemblea (sentenze 5349/2014; 20265/2013 e 17673/2013). La situazione è così tornata a essere instabile.

Effetti fiscali

Molta della giurisprudenza di legittimità ha analizzato controversie civili e non fiscali. Le discusse recenti decisioni che paiono chiudere alla ratifica postuma, richiamano i principi delle Sezioni unite, per cui probabilmente l'inciso «preventiva» riferito all'assemblea che fissa i compensi potrebbe non avere un significato così cogente.

Sul piano fiscale, poi, vale una considerazione pratica. Il riconoscimento della deducibilità del compenso pagato dalla società comporta la non tassabilità dello stesso compenso in capo all'amministratore percettore. Diversamente, la stessa componente sarebbe tassata due volte. Ove l'amministratore tassi il compenso non deliberato, il Fisco il più delle volte incassa ben di più rispetto agli effetti che scaturirebbero dall'indeducibilità dello stesso. Il prelievo Irpef, infatti, è spesso superiore all'aliquota Ires del 27,5%: una considerazione che ridimensiona i termini del problema.

● RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli esempiA CURA DI **Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin****IL CASO**

Una Srl è partecipata da due soci che sono anche amministratori. Questi percepiscono, in base a una delibera, un compenso annuo di 50mila euro. A fine anno, stante l'incremento del fatturato, i soci, senza formalizzare la decisione in una delibera assembleare, decidono di erogare un compenso straordinario per il 2014 di 12mila euro ciascuno. La somma è iscritta a bilancio tra i costi di competenza dell'anno ed è versata agli amministratori entro il 12 gennaio 2015

LE CRITICITÀ

I compensi amministratori di competenza dell'esercizio sono diversi da quelli deliberati. L'Amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere la deducibilità della parte straordinaria, perché priva del necessario requisito di certezza (articolo 109, comma 1, del Tuir). Questo perché l'indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene che tale requisito sussista solo in caso di una delibera preventiva che abbia discusso e approvato il compenso all'organo amministrativo

LA POSSIBILE SOLUZIONE

Con l'approvazione del bilancio è ancora possibile assestare la situazione. È necessario, però, che la delibera sul compenso sia chiaramente indicata nell'ordine del giorno dell'assemblea, se è convocata. Nel caso in cui l'assemblea sia totalitaria, dal verbale deve risultare che c'è stata una discussione ad hoc e una votazione specifica sull'entità del compenso spettante agli amministratori (in questo senso, la Cassazione nella sentenza a Sezioni unite 21933/2008)

Una società decide di erogare all'amministratore unico un compenso per l'anno 2014 di 25mila euro mensili. La delibera è assunta il 20 gennaio 2014. L'amministratore unico è legato alla società da un rapporto di lavoro parasubordinato. Il pagamento della mensilità riferita al mese di dicembre avviene con assegno bancario emesso il 9 gennaio 2015 e incassato dall'amministratore il 15 gennaio

Se l'amministratore percepisce il compenso in qualità di lavoratore parasubordinato, la deducibilità da parte della società erogante è subordinata al rispetto del cosiddetto «principio di cassa allargato». In questa ipotesi i compensi incassati dopo il 12 gennaio diventano imponibili in capo a quest'ultimo l'anno successivo e, specularmente, non sono fiscalmente deducibili dalla società erogante nell'anno di competenza

In base al criterio di cassa, il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla disponibilità dell'erogante per entrare nel patrimonio del percettore. Non rileva la data in cui il beneficiario versa il titolo sul proprio conto corrente bancario. Nel caso qui analizzato, il compenso percepito concorrerà a formare il reddito imponibile dell'amministratore interamente nel 2014 e sarà deducibile dalla società nello stesso periodo d'imposta

Una Srl decide nel corso del 2014 di accantonare un'indennità di fine mandato a favore dell'amministratore unico. L'amministratore è stato nominato a tempo indeterminato in sede di costituzione della società a marzo del 2010 ma nulla è stato previsto a questo riguardo nello statuto

Sulla deducibilità dell'accantonamento di fine mandato, prevale nella prassi dell'agenzia delle Entrate e nella giurisprudenza di legittimità un'interpretazione restrittiva, secondo cui c'è la necessità della data certa anteriore alla nomina per la regolare deducibilità del costo del trattamento di fine mandato in bilancio. Nel caso specifico, dunque, mancherebbe il presupposto per la deducibilità dell'accantonamento

L'amministratore unico dovrebbe rassegnare le dimissioni per poi procedere con una rinomina dello stesso, preceduta dall'apposizione della data certa alla delibera assembleare che attribuisce il trattamento. L'individuazione della data certa può avvenire facendo redigere il verbale dal notaio, registrando la delibera alle Entrate o notificando copia della delibera per raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno (o tramite Pec se entrambi i soggetti ne dispongono)

Chiusura dell'incarico. Il trattamento dell'indennità

«Fine mandato», accordo prima della nomina

Lorenzo Pegorin

La deducibilità dell'accantonamento relativo all'**indennità di fine mandato** dell'amministratore (Tfm) è possibile solo se il diritto all'indennità risulta da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Lo afferma la sentenza della Corte di Cassazione n. 18752 dello scorso 5 settembre che ha consolidato gli stessi principi espressi sia dalla risoluzione 211/E/2008 dell'agenzia delle Entrate sia dalla precedente pronuncia di Cassazione 10959/2007: facendo prevalere, nella sostanza, l'interpretazione restrittiva secondo cui vi è la necessità della data certa anteriore alla nomina al fine della regolare deducibilità del costo del trattamento di fine mandato in bilancio.

Nonostante l'indirizzo consolidato, l'interpretazione non convince fino in fondo. Infatti, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 del Tuir, sono deducibili gli accantonamenti riguardanti l'indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17 lettere c), d), f) del

sa, il rinvio all'articolo 17 si riferisce solo all'ipotesi reddituale e non alle eventuali condizioni imposte per la tassazione separata in dichiarazione dei redditi dell'amministratore.

Malgrado la legittimità dei dubbi sopra evidenziati, con l'orientamento giurisprudenziale e di prassi così esplicito e stabile sopra riepilogato, rimangono ben pochi margini di manovra. Eventuali comportamenti difformi rispetto a quanto statuito dalla Cassazione rischiano di essere a forte pericolo di ripresa in ipotesi di controllo fiscale. È quindi consigliabile procedere con la massima prudenza.

A tal fine va ricordato che il requisito della data certa è sempre verificato nel momento in cui l'indennità di fine mandato è stata prevista nello statuto; in questo caso il diritto nasce con la costituzione della società, che avviene per atto pubblico (e quindi con data certa), per cui l'inizio del rapporto non può che essere successivo. In assenza di previsione statutaria è necessario che l'accettazione dell'incarico sia successiva all'atto che pattuisce il diritto al trattamento. In quest'ultimo caso, qualora si debba dedurre il Tfm di un amministratore già in carica, l'unica via percorribile – per quanto confliggente con il buonsenso – sembrerebbe essere quella delle dimissioni e della successiva rinomina dello stesso preceduta dall'apposizione della data certa alla delibera assembleare che attribuisce il trattamento.

L'individuazione della data certa alla determinazione assembleare può avvenire: facen-

do redigere il verbale direttamente dal notaio, registrando la delibera in Agenzia entrate, oppure (molto più semplicemente) notificando per raccomandata copia, in plico senza busta, della delibera con ricevuta di ritorno (ovvero tramite Pec se entrambi i soggetti sono dotati di indirizzo di posta elettronica certificata).

In ultima analisi, si rileva come nella realtà operativa, spesso le società stipulano una polizza assicurativa a copertura del costo legato al Tfm. Anche in questa ipotesi l'accantonamento al fondo continua a essere deducibile per competenza e nessuna deducibilità aggiuntiva va riconosciuta ai premi pagati all'assicurazione, i quali rappresentano un credito della società nei confronti della compagnia e non un costo spendibile in bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEDUZIONE CONDIZIONATA

Discostandosi dal Tuir la Cassazione ammette la deducibilità del Tfm solo se c'è un atto precedente all'avvio del rapporto

Dpr 917/86. La stessa lettera c) prevede che, per la tassazione separata in capo all'amministratore il diritto all'indennità deve risultare da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. È quindi chiaro come dall'esame normativo ai fini della deduzione del costo in capo all'impre-